

**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO VIABILITA'**

ORD. N. 212

Prot. n. \_\_\_\_\_ del 27/03/2024

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI POTATURA ALBERI**

**IL DIRETTORE**

Vista la richiesta della Castore Spl, con prot. n. 80603/2024 per la modifica della circolazione per l'esecuzione di lavori di potatura alberi sul corso Matteotti tra via Osanna e via Fata Morgana;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

**ORDINA**

**in Lungomare Falcomatà tra Salita Gino Zani e Salita Prestipino**

divieto di sosta con rimozione ambo i lati

doppio senso di circolazione

**in corso Matteotti tra via Foti e via Fata Morgana**

divieto di circolazione

**in Salita Basile**

**in via Logoteta**

**in via Quasimodo**

divieto di sosta con rimozione

divieto di circolazione

dalle ore 05,00 alle ore 14,00 del 2 aprile 2024

I mezzi Atam saranno deviati sul lungomare Falcomatà.

La Castore spl dovrà approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La Castore spa s.r.l., dovrà inoltre adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione sia veicolare che pedonale, avvalendosi, di proprio personale munito di paletta da moviere.

La stessa Castore spl è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del servizio  
Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente  
Dott. Salvatore Zucco

